

Prot. Reg. Uff. 171624 /2018

Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi

OGGETTO: MONTECARLO srl - Provvedimento di decadenza della concessione n. 127/T1/TL/10/R del 1° giugno 2010 in proroga per la gestione della sala destinata al gioco del bingo in Casoria (NA), Frattamaggiore, S.S. Sannitica ang. S. Prov. le Afragola.

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato oggi Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visto l'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Vista la convenzione di concessione n. 127/T1/TL/10/R stipulata in data 1° giugno 2010 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la "Montecarlo srl" per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Casoria (NA), S.S. Sannitica ang. S. Prov. le Afragola, in proroga ai sensi dell'art.1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss.mm.e ii.;

Visto l'articolo 3, comma 1, lett. b) e c) del citato D.M. n. 29/2000 che disciplina la decadenza della concessione quando nello svolgimento dell'attività sono commesse violazioni delle disposizioni del presente regolamento e quando vengano accertati gravi irregolarità amministrative o il mancato rispetto degli obblighi fiscali;

Visto l'articolo 13, comma 1, lett. d) ed e) della convenzione di concessione che prevede la dichiarazione di decadenza "quando nello svolgimento dell'attività sono commesse gravi violazioni delle disposizioni del regolamento, del decreto o della normativa tributaria" ".....e per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione";

Vista la nota prot. 0348176/2018 del 10 luglio 2018, trasmessa dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, I Gruppo Tutela Entrate – 1^sezione Verifiche Complesse, alla quale è allegato lo stralcio dell'ordinanza n. 288/2018 O.C.C. e n. 6338/18 R.G. emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, nell'ambito del p.p. 46170/14



R.G.N.R. iscritto presso la Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti, tra gli altri, di Umberto Zimbaldi, nella qualità di legale rappresentante della Montecarlo srl, indagato per il reato di indebite compensazioni ex art. 10 quater, comma 2, del D.Lgs 74/2000, effettuate negli anni di imposta 2016 e 2017;

Vista la nota del 18 luglio 2018 prot. 125872/2018 con cui questa Agenzia ha comunicato alla Montecarlo srl l'avvio del procedimento di decadenza della concessione per la violazione delle norme convenzionali citate in premessa con la possibilità di presentare memorie di replica entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;

Vista la nota alla nota del 14 agosto 2018 con cui la Montecarlo srl ha prodotto documentate memorie difensive;

Vista la nota della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, I Gruppo Tutela Entrate – 1^a sezione Verifiche Complesse, del 9 ottobre 2018, prot. 505698, con la quale sono stati forniti ulteriori elementi all'Agenzia per l'istruttoria in corso;

Rilevato che sebbene la Montecarlo srl nelle suddette controdeduzioni sostenga di aver mutato la compagine amministrativa a seguito della nomina del sig. Avanzo quale amministratore delegato con poteri di rappresentanza della società in parola, a cui la Questura di Napoli, Commissariato di Afragola, ha rilasciato il nuovo art. 88 TULPS, il sig. Zimbaldi, indagato per il reato di indebite compensazioni ex art. 10 quater, c.2, del DLgs 74/2000, per gli anni di imposta 2016 -2017, continua a rivestire il ruolo di Presidente del consiglio di Amministrazione con uguali poteri di rappresentanza della società in forma disgiunta con il sig. Avanzo;

Rilevato che l'ordinanza n. 288/2018 dell'11 giugno 2018 emessa dal Gip del Tribunale di Napoli con cui è stato disposto il sequestro dell'importo di euro 4.371.998,86 alla Bingo Montecarlo srl è chiaramente antecedente alla data in cui, in sede di Assemblea dei soci, il signor Zimbaldi manifestava la volontà di rassegnare le proprie dimissioni;

Considerato che la Montecarlo srl in sede di controdeduzioni ha trasmesso denunce di altri contribuenti nei confronti del Campoluongo e del De Luca, esecutori materiali della truffa, ma non risulta che la Montecarlo srl stessa, alla data dell'esecuzione dell'ordinanza, ovvero al 20 giugno 2018, abbia effettuato alcuna denuncia; né appare verosimile che la Montecarlo srl nella persona del rappresentante legale pro tempore ignorasse l'attività illegale e fraudolenta posta in essere a proprio favore: lo stralcio dell'ordinanza del 20 giugno 2018 fornisce "fondanti elementi probatori in ordine alla consapevolezza e responsabilità e quindi alla complicità del rappresentante legale della Montecarlo srl e al suo consulente Salzano Marco della illiceità delle operazioni fiscali compiute" dai soggetti in parola;

Considerato che si ritiene non possano assumere valore giuridico le richieste di annullamento dei falsi F24 allegati alle controdeduzioni presentate in quanto risultano totalmente privi di riferimenti identificativi rendendo dunque impossibile risalire a quelli per i quali si chiede l'annullamento, visto peraltro che gli F24 incriminati sono complessivamente 59 (32 nel 2016 e 27 nel 2017);



Considerato che in ordine a tali modelli risulta, così come comunicato dalla Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Napoli – che “58 dei citati 59 fraudolenti modelli F24 erano posseduti da Salzano Marco, consulente fiscale della Montecarlo srl, che li ha consegnati alla p.g. operante in data 20 giugno 2018 nel corso dell’esecuzione del decreto di perquisizione locale e personale emesso in data 18 giugno 2018 nei confronti, tra gli altri, del citato Salzano Marco dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoliciò a riprova che la società, tramite il consulente fiscale, fosse a conoscenza delle indebite compensazioni”;

Considerato che relativamente ai bilanci della società che hanno costituito gli allegati nn. 17, 18, e 19 alle controdeduzioni, la Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Napoli che ha effettuato accertamenti presso la CCIA di Napoli ha comunicato che “i bilanci degli esercizi 2016 e 2017 della Montecarlo srl, risultano depositati, rispettivamente in data 04/08/2017 con protocollo 125569 e in data 01/08/2018 con protocollo 123269. Gli stessi non sono consultabili al registro delle Imprese in quanto per il 2016 è in correzione dal 09/03/2018 per errori formali (mancano le dichiarazioni di conformità negli allegati verbali assemblea), per quello del 2017 non evaso perché manca il verbale di approvazione e l’allegata relazione di certificazione non è conforme al formato PDF”.

Considerato, infine, che “alcuni fraudolenti modelli F24 utilizzano in compensazione crediti riconducibili al 2006, anno per il quale la Montecarlo srl non era ancora costituita”;

Ritenuto che per i suindicati motivi le argomentazioni addotte dalla Montecarlo srl sono assolutamente inconferenti e non possono essere accolte

SI DISPONE

ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) e c) del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 e dell’art. 13, comma 1, della convenzione di concessione, la decadenza della concessione n. 127/T1/TL/10/R del 1° giugno 2010 in proroga, in titolarità della Montecarlo srl, nella sala sita in Casoria (NA),- Frattamaggiore, S.S. Sannitica ang. S. Prov. le Afragola.

La presente disposizione avrà efficacia a decorrere dalla data di notifica della stessa.

Avverso la presente disposizione, pubblicata sul sito istituzionale www.adm.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

ROMA, 24 OTTOBRE 2018

IL DIRETTORE CENTRALE
Roberto FANELLI
*Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi art. 3, comma 2
Dlgs. 39/93*



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**